

Il Mef chiarisce l'ambito applicativo del beneficio nei comuni parzialmente montani

Imu terreni, esenzioni limitate

Concedente e affittuario devono essere coltivatori diretti

DI ILARIA ACCARDI

L'esenzione Imu per i terreni agricoli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e i imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, si applica solo se il soggetto concedente sia egli stesso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo. L'Imu per i terreni agricoli che non sono più oggetto dell'esenzione è determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, a meno che il comune non abbia deliberato una diversa aliquota.

E ancora, ha diritto al rimborso chi ha versato l'Imu per terreni che risultavano imponibili e che, in base a criteri oggi superati dalla nuova norma di esenzione, risultano invece esenti.

Dopo la bagarre sull'esenzione Imu per i terreni montani che ha portato all'approvazione del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 che ha rottamato i criteri altimetrici



contenuti nel discusso decreto interministeriale del 28 novembre 2014, ripristinando la classificazione Istat e rinviando il pagamento del tributo al 10 febbraio, non sono mancate le richieste di chiarimento da parte dei comuni su come interpretare alcuni punti controversi del dl. Tra cui c'è in primis l'esenzione Imu per gli imprenditori agricoli professionali di cui possono beneficiare nei comuni parzialmente montani anche gli affittuari dei terreni. Di qui l'intervento della dire-

zione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Mef che ha fatto un po' di chiarezza nella normativa. Il Mef ha spiegato che l'esenzione Imu prevista dall'art. 1, comma 1, lettera d) del dl n. 4 si applica a tutti i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani dall'Istat, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore.

Diverso è il caso della lettera b) che riconosce l'esenzione

ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani dall'Istat.

A queste due ipotesi si aggiunge quella prevista dal comma 2 che accorda l'esenzione dall'Imu anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso in cui questi siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o a Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Il richiamo alla lettera b) è determinante per poter affermare che detta esenzione deve operare solo nel campo esonerativo tracciato da quest'ultima norma, per cui il soggetto che concede in comodato o in affitto i terreni in questione deve egli stesso avere la qualifica di coltivatore diretto o Iap. Ciò vuol dire che è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Riguardo all'aliquota applicabile per poter determinare l'imposta dovuta, il Mef ha chiarito che nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del dlgs n. 504 del 1992, l'Imu è determinata per l'anno 2014, tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del dl 6 dicembre 2011, n. 201, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

Particolare interesse ha anche l'ultima parte della risoluzione, dove viene precisato che ha diritto al rimborso chi ha effettuato il versamento dell'Imu per terreni che risultavano imponibili in base ai precedenti criteri e che, a seguito dell'approvazione del dl n. 4 del 2015, risultano invece esenti. Resta salva, ovviamente, la possibilità di compensare gli importi se il comune ha disciplinato tale facoltà.

Il relatore Fornaro chiede correzioni al dl

Collina povera come montagna

DI FRANCESCO CERISANO

Equiparare la collina povera alla montagna. Se non dall'anno d'imposta 2014, almeno dal 2015. E confermare anche per il 2015 l'esenzione Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. Il dl 4/2015, infatti, riconosce il bonus solo per il 2014, lasciando intendere che questi terreni diventeranno soggetti a imposizione a partire da quest'anno. Sono queste le direttrici entro cui si muoveranno le proposte emendative al decreto legge sull'Imu agricola che ieri, con la relazione del relatore Federico Fornaro, ha iniziato l'iter parlamentare in commissione finanze del senato.

Nel frattempo, però, non si placano le polemiche legate all'operazione che ha portato il governo a tagliare in anticipo i fondi ai comuni nella convinzione che i sindaci possano senza difficoltà incamerare il maggior gettito determinato dall'Imu sui terreni. Gettito che in base ai vecchi criteri altimetrici fissati dal dm 28 novembre 2014, e ripudiati dal governo col dl 4, era stato stimato in 359 milioni

di euro e con i parametri Istat (che hanno riconosciuto l'esenzione per 3456 comuni montani) è stato ritoccato al ribasso (268 milioni). In entrambi i casi, sembrano esserci forti dubbi sulla capacità di incasso da parte dei sindaci soprattutto a causa del fatto che in molti centri l'Imu agricola prodotta da un terreno genera importi di valore inferiore alla soglia minima di 12 euro. Di qui la richiesta di Fornaro al Mef, «di individuare subito una stanza di compensazione per restituire ai sindaci le somme decurtate in eccesso, in modo da non ripetere nel 2015 quanto accaduto l'anno scorso». A far discutere c'è poi il trattamento fiscale della cosiddetta «collina svantaggiata» che in base all'elenco Istat del 1977 non pagava l'Ici sui terreni e ora si trova equiparata alla pianura e per questo soggetta a imposizione. Di qui la richiesta del relatore di equiparare questa categoria di comuni a quelli montani o quantomeno a quelli parzialmente montani in cui coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali risultano esenti. Intanto in Puglia il consiglio regionale ha ufficialmente chiesto al governo di sospendere i pagamenti fino alla sentenza del Tar Lazio del 17 giugno prossimo.

Niente sanzioni per gli enti cattivi pagatori

La spending review imposta ai comuni da Matteo Renzi dice addio alla meritocrazia. Un accordo fra stato e sindaci, infatti, mette ancora una volta sullo stesso piano, ai fini del riparto dei sacrifici, amministrazioni virtuose e altre che lo sono meno.

La notizia è finora passata abbastanza inosservata, anche perché nascosta fra le pieghe di tecnicismi e diffusa attraverso un oscuro comunicato del Viminale (pubblicato lunedì scorso sul sito della Direzione centrale per la finanza locale).

In esso si legge testualmente che «a seguito di quanto sancito dalla Conferenza stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015, i comuni non devono produrre al ministero dell'interno la certificazione attestante il tempo medio

dei pagamenti e il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista dell'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, così come modificato dall'articolo 1, comma 451, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Cosa significa? Per capirlo bisogna fare un passo indietro. Il dl 66 è quello che ha previsto, fra l'altro, il famoso bonus da 80 euro, poi confermato dalla legge di Stabilità 2015 (la l 190). Per finanziare tale misura, il governo ha previsto, oltre ad altre coperture, anche una nuova dose di tagli a carico dei comuni. Nel dettaglio, l'art. 47 ha sfiorbiato il fondo di solidarietà comunale di 375,6 milioni per il 2014 e di 563,4 milioni dal 2015. Per ripartire il sacrificio fra i diversi enti, il comma 9 ha individuato precisi criteri meritocratici, prevedendo penalizzazioni per gli enti in ritardo con

i pagamenti e meno bravi a ridurre i costi sostenuti per acquistare beni e servizi sfruttando le possibilità offerte da Consip o dalle altre centrali di committenza. Com'è ovvio, tale meccanismo avrebbe correlativamente favorito gli enti virtuosi, rendendo meno pensante la dieta ad essi imposta.

Per compilare le liste dei buoni e dei cattivi, la norma ha stabilito che ciascun comune dovesse trasmettere al ministero una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario

e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti e il valore degli acquisti centralizzati dell'anno precedente.

Questo quadro normativo, tuttavia, è stato sconvolto dall'accordo raggiun-

to dieci giorni fa in Conferenza Stato-città. In quella sede, si è deciso di ripartire il taglio da 563,4 previsto per il 2015 sulla base del medesimo criterio utilizzato per distribuire nel 2014 la riduzione da 375,6 milioni. Ecco perché, il comunicato della Finanza locale precisa che quest'anno non occorre inviare alcuna certificazione (il termine per l'invio era fissato per il 28 febbraio).

Il risultato? Le un ente ha migliorato le proprie performance, onorando più rapidamente i propri debiti e razionalizzando le proprie forniture, non otterrà alcuno sconto, mentre coloro che hanno fatto registrare un peggioramento non soteranno alcuna sanzione. Qualche anno fa, ai tempi del federalismo fiscale, il mantra era la «virtuosità». Non riuscendo a realizzare l'obiettivo di premiarla, si è pensato di fare l'esatto contrario.

Matteo Barbero

